



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA - GUARDIA COSTIERA

ORDINANZA N° 116/2009

DISCIPLINA DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LA RISERVA NATURALE ORIENTATA DI ISOLA BELLA

Il Comandante del Porto, Capo del Circondario Marittimo di Messina:

- VISTA** la L.R. 14/88 con la quale é stata istituita la Riserva Naturale Orientata di Isola Bella;
- VISTO** il D.A. 619/44 del 4 novembre 1998, con cui é stata regolamentata la gestione della Riserva Naturale Orientata di Isola Bella;
- VISTO** l'art. 8 del "Regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella Riserva Naturale Orientata di Isola bella" (allegato al precitato D.A. del 04 novembre 1998), che attribuisce all'Autorità Marittima la regolamentazione dell'uso del mare per gli ambiti prospicienti la Riserva Naturale Orientata;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, come modificato;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice sulla Nautica da Diporto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 – Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto);
- VISTA** la Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 15 del "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 476 del 1° giugno 2007, che disciplina l'uso delle spiagge che regola l'utilizzo del pubblico demanio marittimo a fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA** la propria ordinanza n° 46/2001 in data 29.06.2001 "Disciplina delle aree demaniali marittime comprese nel territorio della Riserva Naturale Orientata di Isola Bella e specchi acquei antistanti;
- VISTO** il D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- VISTO** il D.A. dell'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA. in data 23/05/2001 che detta specifiche prescrizioni a tutela dei fondali della baia di Isola Bella;
- VISTO** il verbale di riunione tra il personale della Capitaneria di Porto di Messina e dell'Ufficio locale Marittimo di Giardini e i rappresentanti del Comune di Taormina;
- VISTI** la richiesta di parere prot. n° 21/24383/Tec. in data 06/08/2009 indirizzata alla Regione Sicilia - Soprintendenza del Mare, alla Provincia Regionale di Messina (in atto nella qualità di Ente Gestore) ed al Comune di Taormina;
- VISTA** l'unica nota di riscontro alla predetta richiesta di parere, trasmessa dalla Provincia regionale di Messina in data 12/08/2009 prot. n° 28640, con la quale l'Amministrazione Provinciale precisa di non essere più Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata di "Isola bella" già allo scorso 31 marzo 2009;
- CONSIDERATA** la necessità di tutelare l'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la Riserva Naturale Orientata di Isola Bella;
- RITENUTO** opportuno adeguare la regolamentazione per l'utilizzo degli specchi acquei marini antistanti la Riserva Naturale Orientata di Isola Bella, al fine di armonizzare le modalità di svolgimento delle attività balneari e

ludico-ricreative consentite, alle finalità perseguite dal provvedimento istitutivo della riserva, coniugandole al contempo con le imprescindibili esigenze di sicurezza della navigazione;

RITENUTO altresì necessario emanare norme atte a garantire e tutelare l'integrità, da un punto di vista storico-archeologico, dei fondali marini dichiarati, dalla competente Soprintendenza, di grande interesse storico-archeologico;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli articoli 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Nello specchio acqueo antistante il territorio della Riserva Naturale Orientata di Isola Bella del Comune di Taormina (ME), sono individuate (come da planimetria allegata) le seguenti zone marine:

ZONA A) così costituita

- fascia di mare di metri 5 (CINQUE) dagli scogli satelliti circostanti l'isolotto di Isola Bella;
- specchio acqueo interno alla GROTTA AZZURRA;
- specchi acquei interni alla baia di Isola Bella ricompresi tra la linea di costa e le congiungenti delle seguenti coppie di punti:

1.a) Lat. 37° 51' 07", 3 N Long. 015° 18' 08", 0 E;

1.b) Lat. 37° 51' 03", 7 N Long. 015° 18' 04", 00 E;

2.a) Lat. 37° 50' 58", 6 N Long. 015° 17' 57", 80 E;

2.b) Lat. 37° 50' 51", 4 N Long. 015° 17' 52", 90 E;

ZONA B)

costituita specchi acquei ricompresi tra il limite esterno della zona A) e la congiungente tra Capo Taormina e Capo S. Andrea.

ORDINA

ART. 1

Nella zona B):

1. È fatto divieto assoluto di effettuare, a qualunque titolo o scopo, immersioni subacquee con l'ausilio di autorespiratori;
2. tutte le unità dovranno, ferma restando la distanza minima dalla costa prevista dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, navigare ad una velocità non superiore ai 7 nodi.

Nella zona A) in aggiunta al divieto di cui al precedente punto 1) sono vietate:

3. la pesca di qualunque tipo;
4. l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale;
5. la navigazione a vela ed a motore;

ART. 2

Nella Zona A), in deroga al divieto di cui al precedente articolo 1 punto 5), è consentito raggiungere la riva e prendere il largo con unità a motore – a velocità minima ed in navigazione dislocante – solo all'interno dei due corridoi di lancio appositamente installati dal Comune di Taormina, rispettivamente ubicati a nord e sud rispetto all'isolotto di isola bella;

ART. 3

Nella Zona B), in deroga a quanto previsto all'articolo 1 punto 1), potranno essere rilasciate da questa Capitaneria di Porto (su richiesta come da fac-simile in allegato) apposite autorizzazioni, per finalità di ricerca scientifica, attività cine-fotografiche, attività di visite guidate effettuate da centri di immersione subacquea ovvero, a privati, per finalità ludico-ricreative, previo Nulla-Osta da parte della Soprintendenza del Mare – Regione Siciliana e dell'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata.

Le visite guidate subacquee saranno autorizzate solo se organizzate da centri di immersione/addestramento subacqueo regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e conformi alla disciplina di settore, in regola con le autorizzazioni annuali ex art. 68. Cod. Nav.

Detti centri di immersione/addestramento saranno garanti che durante le immersioni non vengano effettuate, dai partecipanti alle immersioni, attività che possano danneggiare o depauperare l'ambiente marino ed i fondali.

ART. 4

Il Comune di Taormina, prima dell'inizio e per tutta la durata della stagione balneare, provvederà all'installazione dei suddetti corridoi di lancio nonché al posizionamento di appositi segnalamenti galleggianti, al fine di delimitare il limite esterno degli specchi della ZONA A di cui all'art. 1.

I predetti corridoi dovranno avere le caratteristiche seguenti:

1. Larghezza metri 20; tale misura, che in ogni caso non potrà essere ridotta qualora il fronte a mare utilizzabile sia pari o inferiore al limite dei 20 metri;
2. Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiore a 20 metri;
3. Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
4. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo.
5. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità tale da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo ai bagnanti.
6. All'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, la pesca di qualunque tipo, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale salvo il tempo strettamente necessario per l'imbarco e/o sbarco di persone dalla spiaggia.
7. I corridoi suddetti saranno aperti alla libera fruizione e non potranno essere impegnati contemporaneamente da più una unità.

ART. 5

La presente Ordinanza entra in vigore dal 01 ottobre 2009 ed abroga e sostituisce la parte relativa alla regolamentazione ed all'utilizzo degli specchi acquei prospicienti la Riserva Naturale

Orientata di Isola Bella di cui all'Ordinanza 46/2001 emanata in data 29/06/2001; quest'ultima resterà in vigore, esclusivamente per la parte afferente l'uso del demanio marittimo e della spiaggia, sino alla emanazione di apposito provvedimento da parte del competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato ovvero violazione soggetta a diversa sanzione amministrativa, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

In caso di comportamenti tali da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza della vita umana in mare si potrà procedere al sequestro e/o confisca del mezzo ai sensi degli artt. 13, 19 e 20 della legge 24 novembre del 1981, n. 689.

Messina, li 16/09/2009

***F.to* IL COMANDANTE
C.V. (CP) Nunzio MARTELLO**

Stralcio Planimetrico allegato all'ordinanza n. 116/09

